

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
Provincia di Trento



**Verbale di deliberazione n. 38
del Consiglio dei Sindaci**

OGGETTO: Approvazione della convenzione con il Comune di Terragnolo per la gestione di alloggi della tipologia dell'abitare accompagnato dell'immobile sito in Frazione Zoreri 18, p. ed. 787 C.C. Terragnolo.

L'anno duemilaventitre addi DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 nella Sala Nello Aste della sede della Comunità in via Tommaseo n. 5 a Rovereto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina.

Presenti i Signori:

		Presente	Assente
Bisoffi Stefano	Presidente	X	
Lorenzini Luigino	Sindaco Reggente di Ala	X	
Fracchetti Ivano	Sindaco di Avio	X	
Comperini Cristian	Sindaco di Besenello	X	
Dossi Dante	Sindaco di Brentonico	X	
Conci Lorenzo	Sindaco di Calliano	X	
Luzzi Graziano	Sindaco di Isera	X	
Barozzi Stefano	Sindaco di Mori	X	
Scerbo Alberto	Sindaco di Nogaredo	X	
Maffei Rinaldo	Sindaco di Nomi		X
Gasperotti Arturo	Sindaco di Pomarolo	X	
Carotta Gianni	Sindaco di Ronzo-Chienis	X	
Robol Giulia	Sindaca Reggente di Rovereto		X
Zenatti Massimo	Sindaco di Terragnolo	X	
Patoner Maurizio	Sindaco di Trambileno		X
Costa Luca	Sindaco di Vallarsa	X	
Giordani Julka	Sindaco di Villa Lagarina	X	
Furlini Maria Alessandra	Sindaco di Volano	X	

Assiste il Segretario Reggente dott. Antonio Salvago.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stefano Bisoffi, nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione della convenzione con il Comune di Terragnolo per la gestione di alloggi della tipologia dell'abitare accompagnato dell'immobile sito in Frazione Zoreri 18, p. ed. 787 C.C. Terragnolo.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Visto il vincolo sociale ricadente sull'immobile sito in Frazione Zoreri 18, p. ed. 787 C.C. Terragnolo avente scadenza il 31/12/2028, così come disposto dall'abrogato art. 36 – Interventi in conto capitale della L.P. 14/91 – ora sostituito dall'art. 39 – Contributi in conto capitale della L.P. 13/2007;

Stabilito che tra le 2 amministrazioni vi sono state delle interlocuzioni al fine di addivenire alla gestione degli alloggi citati in oggetto, definendo uno schema di convenzione che disciplini i rispettivi compiti;

Preso atto che con deliberazione n. 604/2023 la Provincia ha definito il Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali;

Ritenuto pertanto necessario approvare il testo della convenzione, contenente le clausole, che disciplinano il rapporto convenzionale tra il Comune di Terragnolo e la Comunità della Vallagarina;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dalla Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;

Richiamata la discussione così come apparente dal verbale di seduta;

Visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42");
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

Ad unanimità di voti favorevoli su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori Signori Fracchetti Ivano e Barozzi Stefano;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la convenzione con il Comune di Terragnolo, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per la gestione di alloggi della tipologia dell'abitare accompagnato dell'immobile sito in Frazione Zoreri 18, p. ed. 787 C.C. Terragnolo, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione;
2. di stabilire la durata della convenzione di cui al precedente alinea dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Terragnolo;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 3 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento:
 - a) è ammesso ricorso in opposizione al Presidente della Comunità della Vallagarina entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - b) rimane ferma la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

FD/cz

REFERITO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione è pubblicata all'albo telematico per dieci giorni consecutivi (dal 20/12/2023 al 30/12/2023) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi¹

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

1 L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre ID109208176 versione 1, su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Carla Comper¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre ID 109208176 versione 1 su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Cristina Baldo ¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - ROVERETO

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DELLA TIPOLOGIA DELL'ABITARE ACCOMPAGNATO DELL'IMMOBILE SITO IN FRAZ.

ZORERI N. 18 P.ED. 787 C.C. TERRAGNOLO

Rep. atti privati n. dd. Rep. PITre n. _____

Fra:

⇒ il signor Stefano Bisoffi nato a Rovereto il 20.11.1963 – Presidente della Comunità della Vallagarina, che dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che legalmente rappresenta, con sede in Via Tommaseo,5 – Rovereto - cod. fisc. 94037350223, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. _____ di data _____;

⇒ il signor Massimo Zenatti nato a _____ il _____ - Sindaco del Comune di Terragnolo, che dichiara di agire in nome e per conto dello stesso che legalmente rappresenta, con sede in Via Frazione Piazza,14 – Terragnolo - cod. fisc. 00267990224, autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione consiliare n. _____ di data _____;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Soggetti contraenti e servizio affidato in gestione

Visto il vincolo di destinazione di carattere sociale sull'immobile in Fraz. Zoreri n. 18 p.ed. 787 C.C. Terragnolo, avente scadenza il 31/12/2028, così come disposto dall'abrogato art. 36 – Interventi in conto capitale della L.P. 14/91 – ora sostituito dall'art. 39 – Contributi in conto capitale della L.P. 13/2007 - la Comunità della Vallagarina, di seguito denominata Comunità (ente territorialmente competente per la gestione dei Servizi Socio – Assistenziali L.P. 3/2006 e L.P. 13/2007) ed il Comune di Terragnolo, di seguito indicato come Gestore (ente proprietario dei/degli immobile/i e beneficiario dei contributi previsti dall'art. 36 della L.P. 14/91) , definiscono la modalità di gestione del sopraccitato immobile, secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2 - Caratteristiche e finalità del servizio

Gli alloggi della tipologia dell'abitare accompagnato sono una residenza composta da 5 unità abitative, destinate ad anziani in situazioni di fragilità personale, o abitativa, o di solitudine relazionale, parzialmente o del tutto in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana e a persone adulte esposte al rischio di emarginazione, finalizzate ad offrire possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento di alcune competenze personali, relazionali e sociali.

Qualora il servizio socio-assistenziale ne riscontri l'opportunità, gli ospiti degli alloggi possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare.

Gli appartamenti hanno l'esplicita finalità di prevenire ricoveri impropri in casa di riposo o altra struttura a carattere residenziale assistenziale, nonché di prevenire o affrontare situazioni di abbandono che possano compromettere la condizione di benessere psicofisico.

Il servizio è inserito in una rete di prossimità e collabora con le risorse formali (es.: servizi specifici, biblioteche, associazioni di volontariato) e informali (es.: gruppi di vicinato, associazioni di mutuo aiuto) del territorio. La struttura di fatto si configura come l'abitazione delle persone accolte ed è da considerarsi equiparata alla stessa per quanto riguarda l'eventuale accesso a servizi integrativi di natura domiciliare.

Art. 3 - Soggetti destinatari del servizio

I destinatari del servizio sono di norma anziani di età superiore ai 65 anni che, pur conducendo vita autonoma, abbisognano di servizi che forniscano protezione ed appoggio e che risiedano in uno dei comuni della Vallagarina.

Potranno essere ammessi a fruire dei servizi anche soggetti di età inferiore ai 65 anni esposti al rischio di emarginazione, la cui situazione di bisogno fisico e/o psicologico possa trarre giovamento dall'inserimento nella struttura, purché le loro condizioni psico – fisiche siano tali da non interferire con le esigenze degli utenti anziani e non impediscano la normale convivenza.

Non vengono accolte persone che presentano problematiche di salute mentale non compensate, con

gravi forme di demenza senile o con problematiche alcolcorrelate o di altra natura tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.

Al servizio potranno essere ammessi soggetti non autosufficienti, purché inseriti in nuclei familiari che assicurino compiutamente l'assistenza, eventualmente integrata da servizi domiciliari.

Art. 4 - Prestazioni erogate

Il servizio degli alloggi dell'abitare accompagnato comprende le prestazioni di seguito elencate:

- prestazioni di base assicurate dal Gestore a tutti gli ospiti, di cui al successivo art. 5;
- eventuali prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta della Comunità, rese ai sensi della L.P.13/07.

Art. 5 - Prestazioni di base negli alloggi dell'abitare accompagnato

Le prestazioni di base assicurate a tutti gli ospiti comprendono:

- concessione in uso dell'alloggio assegnato e dei relativi arredi;
- erogazione dell'acqua calda e del riscaldamento;
- servizi condominiali (pulizie, manutenzione e illuminazione degli spazi comuni, interni ed esterni, dell'ascensore, amministrazione).

Gli alloggi dati in concessione sono dotati dell'arredamento necessario. Spetta agli ospiti provvedere alla dotazione di stoviglie, suppellettili e biancheria. Gli ospiti provvedono altresì agli allacciamenti di luce, acqua ed eventualmente alla rete telefonica, nonché alla manutenzione ordinaria dell'alloggio.

Art. 6 - Prestazioni di assistenza domiciliare

Le prestazioni di assistenza domiciliare richieste alla Comunità ai sensi della L.P. 13/2007 possono comprendere:

- a) aiuto domiciliare
- b) fornitura di pasti
- c) telesoccorso/telecontrollo

e tutti gli ulteriori servizi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Procedura di assegnazione dell'alloggio

La domanda di assegnazione dell'alloggio è presentata al Servizio Socio Assistenziale della Comunità Vallagarina da parte dell'interessato su apposito modulo contenente:

- la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riguardante la residenza e lo stato di famiglia del richiedente; in alternativa il richiedente può presentare la relativa certificazione;
- la dichiarazione di impegno al pagamento del canone di concessione mensile dell'alloggio, delle spese condominiali e delle spese di manutenzione ordinaria relative all'alloggio stesso e degli impianti comuni;
- la dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di stipulare a proprie spese, con le rispettive società fornitrici, i contratti relativi all'allacciamento alla rete elettrica, idrica ed eventualmente telefonica, salvo quanto previsto all'art. 5.

Il Servizio Socio - Assistenziale verifica la completezza e la regolarità della domanda e predisponde un'apposita relazione sociale, che accerti i requisiti di bisogno indicati ai precedenti artt. 2 e 3, ed evidenzi le motivazioni che richiedono il collocamento e gli obiettivi assistenziali che si intendono perseguire.

Successivamente le domande vengono esaminate dalla Commissione per gli accoglimenti di cui al successivo articolo 8, la quale formula l'eventuale proposta di accoglimento.

Il Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale determina con provvedimento l'ammissione o meno al servizio. Copia di tale provvedimento, unitamente a copia della domanda del richiedente e dell'annessa documentazione, sono trasmesse al Gestore, il quale provvede ad individuare l'alloggio da assegnare, a stipulare con il soggetto interessato il contratto di concessione in uso dell'alloggio, conformemente ad uno schema predisposto dallo stesso Gestore, con ogni altro adempimento connesso, ad acquisire a titolo di garanzia il versamento anticipato di tre mensilità del canone di concessione e delle spese variabili, di cui al successivo art. 9, sostituibili con altro idoneo titolo di garanzia.

Il Gestore provvede altresì alla consegna dell'alloggio al concessionario, il quale si deve occupare delle

formalità connesse agli allacciamenti alla rete elettrica, idrica ed eventualmente telefonica, salvo quanto previsto all'art. 5

Il Gestore provvede inoltre a comunicare al Servizio Socio-Assistenziale l'avvenuta consegna dell'alloggio. In caso di indisponibilità di alloggi, vengono formate apposite liste di attesa delle domande dei richiedenti, ordinate secondo criteri e punteggi di bisogno assistenziale predefiniti dalla Commissione di cui al successivo articolo 8. Al verificarsi della disponibilità di un alloggio il Servizio Socio-Assistenziale, secondo l'ordine della lista d'attesa opportunamente aggiornata dalla Commissione per gli accoglimenti in ordine all'evoluzione dei singoli bisogni, invita gli interessati ad esprimere l'eventuale accettazione, richiedendo l'aggiornamento, se del caso, delle dichiarazioni contenute nella domanda e della eventuale documentazione medica. L'accettazione dovrà essere espressa entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Comunità, trascorsi i quali, la domanda verrà considerata decaduta.

Art. 8 - Commissione per gli accoglimenti

Presso il Servizio Socio-Assistenziale è istituita la Commissione per gli accoglimenti composta:

1. dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità o suo delegato che ne è Presidente;
2. dall'Assistente sociale di zona o titolare dal caso, qualora diverso da quello di zona;
3. dal Sindaco del Comune di Terragnolo o suo delegato ;
4. da un rappresentante dell'Amministrazione comunale individuato dal Consiglio Comunale di Terragnolo con proprio provvedimento;

In sede di trattazione di casi di altri Enti Gestori è invitato a partecipare alla Commissione anche l'assistente sociale proponente, senza diritto di voto.

Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità vale il voto del Presidente.

La convocazione della Commissione spetta al Presidente o suo delegato.

La Commissione ha il compito di:

- stabilire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dei punteggi;
- definire i criteri di calcolo della quota del canone di concessione;
- esaminare le domande di ammissione al servizio ed esprimere una valutazione tecnica in ordine alle stesse, tenuto conto delle caratteristiche e finalità del servizio e della situazione dei richiedenti, sulla base dei criteri e dei punteggi di bisogno assistenziale definiti dalla Commissione stessa;
- formulare conseguentemente la proposta di ammissione al servizio stesso da inoltrare al responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità;
- comporre le eventuali liste di attesa aggiornandole al verificarsi della disponibilità di un alloggio;
- esaminare e formulare proposte in ordine alle revoche di cui al successivo art. 11;
- esprimere parere in ordine alla richiesta di trasferimento di cui al successivo art. 12.

La Commissione stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente assegnato al Servizio Socio - Assistenziale della Comunità.

Art. 9 - Determinazione e pagamento del canone di concessione dell'alloggio e delle spese variabili per l'uso dello stesso

La quota mensile del canone di concessione viene calcolata dal Gestore secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui all' art. 8 della presente convenzione.

Gli ospiti degli alloggi dovranno corrispondere mensilmente al Gestore quanto dovuto sulla base di quanto stabilito dalla Commissione per gli accoglimenti.

In caso di mancato pagamento del canone da parte dell'ospite senza motivata ragione o giustificazione, è attivato il procedimento di revoca dell'alloggio di cui al successivo art. 11.

Il Servizio Socio-Assistenziale, in caso di insufficienza del reddito, potrà prevedere l'assegnazione di sussidi economici agli ospiti in temporanea difficoltà economica al fine di copertura di tutto o parte del

canone.

Art. 10 - dismissione dell'alloggio

La dismissione dell'alloggio può avvenire per:

- rinuncia dell'interessato;
- scadenza dell'assegnazione;
- revoca da parte della Comunità;
- trasferimento ad alloggio protetto di altra struttura;
- decesso.

La rinuncia dell'interessato è presentata al Gestore con il preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di rinuncia o decesso dell'ospite il Gestore ne dà tempestiva comunicazione alla Comunità al fine di provvedimenti conseguenti.

Nel caso di dismissione dell'alloggio il Gestore vigila sulla riconsegna dello stesso alle condizioni pattuite nel contratto di concessione in uso dello stesso.

Art. 11 - Revoca dell'alloggio

La revoca dell'alloggio è proposta alla Comunità dal Gestore nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di concessione in uso o di quanto dovuto, di cui all'art. 9, per un periodo superiore ai due mesi;
- accertata e persistente violazione delle norme per la convivenza, di cui al successivo art. 13;

La revoca può essere altresì proposta dalla Comunità nei seguenti casi:

- mancata adesione a progetto sociale

La proposta di revoca motivata è comunicata dal Servizio Socio-Assistenziale all'interessato, che ha tempo 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Sulla proposta di revoca e sulle eventuali controdeduzioni presentate esprime parere la Commissione di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità assume il provvedimento di revoca,

fissandone la decorrenza, non inferiore a 30 giorni; di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato ed al Gestore per gli adempimenti conseguenti.

Il Gestore si attiva per quanto necessario relativamente allo sgombero dell'alloggio e sulla riconsegna dello stesso alle condizioni pattuite nel contratto di concessione in uso

Art. 12 - Trasferimento ad altro alloggio dell'abitare accompagnato

L'ospite di un alloggio dell'abitare accompagnato può presentare al Servizio Socio - Assistenziale richiesta motivata di trasferimento presso altro alloggio della struttura protetta. Su tale richiesta esprime parere motivato la Commissione di cui al precedente art. 8. Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale dispone in ordine al trasferimento conformemente al parere espresso dalla Commissione.

Art. 13 - Norme per la convivenza

Gli occupanti dell'alloggio dovranno rispettare il regolamento dell'Ente gestore che sarà trasmesso per conoscenza anche alla Comunità.

Art. 14 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

La Comunità della Vallagarina ed il Comune di Terragnolo si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dell'immobile e dei servizi ivi inseriti, sito in Fraz. Zoreri n. 18 p.ed. 787 C.C. Terragnolo.

La Comunità della Vallagarina ed il Comune di Terragnolo si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni relative alle modalità di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati, si impegnano a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

La Comunità della Vallagarina ed il Comune di Terragnolo si impegnano a non divulgare, comunicare,

cedere a terzi i dati connessi alla gestione dell'immobile sito in Fraz. Zoreri n. 18 p.ed. 787 C.C. Terragnolo.

Art. 15 – Responsabilità e copertura assicurativa

Il Gestore si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare, anche per fatto degli operatori, dei volontari, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione; tale polizza dovrà altresì comprendere gli eventuali danni cagionati a terzi dagli inquilini degli alloggi in questione.

Il novero di terzi della suddetta polizza di responsabilità civile dovrà comprendere anche i volontari tramite i quali il Gestore potrà espletare i propri servizi, nonché gli stessi inquilini degli alloggi.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) Euro per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Copia della polizza sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma della presente convenzione. La Comunità è esonerata da qualsivoglia onere a qualsiasi titolo derivante da danni arrecati alle persone, alla struttura o alle cose inerenti il servizio alloggi protetti.

Art. 16 - Attività di controllo

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Gestore con particolare riguardo al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma è competente il Foro di Rovereto.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 18 – Risoluzione/Recesso

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento di una delle parti, tale da compromettere i risultati del servizio;

Qualora ricorra tale causa, ciascuna delle parti contraenti può procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito e alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora dovessero verificarsi modificazioni sostanziali relativamente all'attribuzione alla Comunità stessa, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di competenze in materia socio-assistenziale attinenti alle attività oggetto della presente convenzione.

Analogamente il Gestore potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, qualora, a seguito di nuove disposizioni di legge regionali o provinciali, fossero modificate le proprie competenze statutarie.

La Comunità potrà chiedere la restituzione del bene o parte di esso con preavviso di 6 mesi per sopravvenute esigenze di spazi per lo svolgimento di attività socio - assistenziali.

Art. 19 - Durata

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2025; potrà eventualmente essere prorogata con durata da definirsi fra le parti.

Art. 20 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al stipulazione del presente atto sono a carico del Gestore del servizio.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 - lett.b) - parte II° della tariffa allegato A) del D.P.R. 26-10-1972 n. 634 e successive modificazioni ed esente da bollo in

quanto atto scambiato fra Enti (ai sensi dell'art.16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

Art. 21 - Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la sede della Comunità della Vallagarina.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale ai sensi ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

La data del documento è determinata dalla marca temporale stabilita dal repertorio a norma PITre della Comunità della Vallagarina coincidente con quella dell'ultima firma effettuata digitalmente.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Stefano Bisoffi

II SINDACO DEL COMUNE DI TERRAGNOLO

Massimo Zenatti